

di Eva Rigonat

IL NUOVO REGOLAMENTO PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI



Dal 1 luglio del 2009, tutti gli equidi dovranno essere identificati, indipendentemente dall'atto dello spostamento, e si porrà termine al fenomeno della doppia identificazione.

E' entrato in vigore il 27 giugno 2008, e si applica dal 1 luglio 2009, il Regolamento Europeo 504/2008 "recante attuazione delle Direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE ...per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi". In realtà il Regolamento non parla solo di identificazione ma anche di banche dati accessibili a tutti, cittadini compresi, e dunque di anagrafe.

Tutti gli equidi dovranno essere identificati indipendentemente dall'atto dello spostamento come invece previsto dalle Decisioni 93/623/CE e 2000/68/CE (abrogate espressamente da questo Regolamento). Gli obiettivi che il Regolamento 504/2008 si pone sono la sicurezza alimentare e il controllo della diffusione delle malattie. Per questi identifica l'anagrafe quale strumento in grado anche di porre termine al fenomeno, diffuso in tutta Europa, della doppia identificazione degli equidi. L'anagrafe si compone (salvo deroghe) di un documento di identificazione (D.I.) strettamente correlato ad un metodo di identificazione posto sull'animale che consenta una relazione univoca tra i due e di una base dati.

DOCUMENTO E METODO DI IDENTIFICAZIONE

Il Documento di Identificazione (D.I.) di norma, è il passaporto per tutte le categorie, ma può essere anche un documento provvisorio valido 45 giorni per particolari situazioni e in assenza di questo.

La Carta Intelligente non sostituisce il D.I. Si tratta di un documento semplificato, aggiuntivo, per animali dagli spostamenti frequenti per lo più all'interno del territorio nazionale o tra Stati con particolari accordi bilaterali.

Il metodo di identificazione dell'equide individuato per eccellenza è il transponder contenente una numerazione riferibile al sistema UELN (Universal Equine Life Number – www.ueln.net). E' demandata agli Stati membri l'individuazione della figura professionale abilitata al suo impianto. Sono ammessi metodi alternativi da vagliare purché con le medesime garanzie se usati in via eccezionale. Gli equidi identificati a norma delle Decisioni 2000/68/CE e 93/623/CE entro il 30/6/2009 sono considerati identificati.

Nella base dati sono registrati, sotto un numero di identificazione unico, gli elementi dell'identificazione dell'animale per il quale un D.I. è stato rilasciato a una persona registrata in tale base. Gli organismi demandati al rilascio dei documenti, organismi emittenti, sono gli stessi identificati per il rilascio dei passaporti dalla Direttiva 90/426/CE, tra i quali dovrebbero poter rientrare non solo quelli che tengono i libri o i registri genealogici ma anche associazioni od organizzazioni internazionali che gestiscano cavalli per competizioni e corse. I Paesi membri avrebbero il compito di identificarli e designarli. Poche le deroghe concesse all'obbligo di identificazione e per lo più per popolazioni selvatiche o semiselvatiche attentamente identificate.

LA NORMA ITALIANA

Ad una primissima lettura, l'impianto del Regolamento non sembra entrare in particolare contraddizione con quello del nostro "pacchetto anagrafe". Sicuramente nel tempo saranno necessari chiarimenti in merito alla sua applicazione confrontandola con quella della legislazione italiana, che come legge speciale mantiene tutta la sua validità purché non entri in contraddizione con gli obiettivi del Regolamento e/o non esprima criteri più permissivi. Ma ciò non sembra accadere, anzi; l'impianto italiano, come doveroso in un paese ippofago, sembra risultare quasi sempre più attento alla tutela del consumatore.

Il Regolamento, alla stregua di quanto chiarito anche da una nota ministeriale, considera il detentore dell'equide DPA (destinato alla produzione alimentare), come OSA (operatore settore alimentare) assoggettandolo a tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti del "pacchetto igiene".

Alcune differenze per argomenti che hanno già suscitato un dibattito nell'applicazione della legislazione nazionale, vengono brevemente illustrate.

Le categorie di equidi ammesse dal Regolamento sono quelle della Direttiva 90/426/CE: equidi registrati, equidi da allevamento e da reddito e equidi da macello mentre per l'Italia sono quelle degli equidi Registrati, di tutti gli altri equidi e degli equidi da macello intesi come provenienti dall'estero. Sembra che il Regolamento si avvicini alla scelta italiana ogni qualvolta, ad esempio nell'articolo 5 in merito ai contenuti del D.I., e nell'articolo 21 in riferimento all'inserimento nelle base dati, si scorda la categoria "da macello" facendola coincidere con il concetto di DPA inserito nelle altre due.

Mentre per la legislazione italiana è d'obbligo la scelta del Capitolo IX del passaporto relativa alla destinazione o meno dell'equide all'alimentazione umana (DPA/non-DPA) per il legislatore europeo la scelta DPA è di default ogni qualvolta l'altra non sia confermata. In questo caso sembrerebbe sufficiente, a convalida, la firma del veterinario curante. L'età minima per poter avviare un puledro da carne al macello in deroga al possesso di un D.I. per il Regolamento è di 12 mesi e non di 7 come per l'Italia.

Il Regolamento consente, anche se in modo marginale la possibilità di mantenere lo status di equide DPA dopo il rinnovo del D.I. causa la sua perdita. Il Regolamento consente la sostituzione del "pupazzetto" con la foto e ammette, diversamente dalla legislazione italiana, la deroga al pupazzetto in presenza di transponder.

Altri aspetti interessanti del Regolamento 504/2008/CE sicuramente emergeranno nel tempo.

Fondamentale però è capire che la sua pubblicazione rafforza la scelta italiana di aver percorso, in quanto paese ippofago, i tempi dell'Europa con una propria legislazione. Per chi ha l'onere di far funzionare l'anagrafe equina in Italia, ora alla responsabilità di rispondere del proprio operato a livello nazionale si aggiunge quella della risposta a livello europeo. •